

**Sentenza del Tribunale di primo grado 1° luglio 2008 —
Região autónoma dos Açores/Consiglio**

(Causa T-37/04) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1954/2003 — Pesca — Gestione dello sforzo di pesca — Zone e risorse di pesca comunitarie — Ricorso proposto da un'entità regionale — Persone individualmente interessate — Irricevibilità)

(2008/C 209/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Região autónoma dos Açores (Portogallo) (rappresentanti: inizialmente M. Renouf, S. Crosby, C. Bryant, solicitor, e H. Mercer, barrister, poi M. Renouf, C. Bryant e H. Mercer)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Monteiro e F. Florindo Gijón, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Seas at Risk VZW, già Stichting Seas at Risk Federation (Bruxelles, Belgio); WWF — World Wide Fund for Nature (Gland, Svizzera); e Stichting Greenpeace Council (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Buxton, solicitor, e D. Owen, barrister)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn e B. Doherty, agenti) e Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad, abogado del Estado)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La Região autónoma dos Açores sopporta le proprie spese e quelle del Consiglio, comprese quelle relative al procedimento sommario.
- 3) Il Regno di Spagna e la Commissione sopportano le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.
- 4) La Seas at Risk VZW e il WWF — World Wide Fund for Nature sopportano le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.
- 5) La Stichting Greenpeace Council sopporta le proprie spese relative al procedimento in esame.

6) La Porto de Abrigo — Organização de Produtores da Pesca CRL e la GÊ-Questa — Associação de Defesa do Ambiente, sopportano le proprie spese relative al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 94 del 17.4.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 —
AC Treuhand/Commissione**

(Causa T-99/04) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Perossidi organici — Ammende — Art. 81 CE — Diritti della difesa — Diritto ad un processo equo — Nozione di autore dell'infrazione — Principio di legalità dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege) — Principio della certezza del diritto — Legittimo affidamento»)

(2008/C 209/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AC Treuhand AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti. M. Karl, C. Steinle e J. Drolshammer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet, agente, assistito dall'avv. A. Böhlke)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 dicembre 2003, 2005/349/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.857 — Perossidi organici) (GU 2005, L 110, pag. 44)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La AC-Treuhand AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 118 del 30.4.2004.